

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERNA, FORTUNATI, GRANATA, TERRACINI, ROFFI, SCARPINO, VACCARO, ROMANO, SALATI, PESENTI, GULLO, BITOSSÌ e MONTAGNANI MARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° NOVEMBRE 1963

Istituzione di un assegno di pieno impiego per i professori
e gli assistenti universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Già nel corso della precedente legislatura, a firma dei senatori Donini, Luporini, Fortunati, Pesenti, Sereni, Terracini, Granata, Bitossi e Montagnani Marelli, fu presentato il 30 dicembre 1960 il disegno di legge n. 1363, recante questo medesimo titolo.

Le ragioni che allora indussero a fare quella proposta, chiaramente indicate nella relazione, si riassumevano essenzialmente nella necessità di porre termine ad uno stato di fatto esistente nelle Università italiane, tale da creare condizioni sempre più ardue e quasi insostenibili all'attività didattica e alla ricerca scientifica. Si muoveva dalla constatazione che il personale universitario docente e assistente era nettamente diviso in due diverse categorie: costituita la prima da coloro che si dedicavano esclusivamente all'insegnamento e alla ricerca, ed agli altri compiti connessi con la vita degli istituti e cliniche universitari; la seconda, al contrario, da persone che esercitavano, oltre che le pur preminenti funzioni di docenti e assistenti, le libere

professioni, spesso praticate largamente e con grave impegno di tempo e di energie.

Si rilevava che, mentre ne venivano evidenti vantaggi nel campo professionale agli appartenenti alla seconda categoria, ne derivavano invece conseguenze negative nel rapporto fra docenti e studenti e nelle relazioni fra gli stessi appartenenti al corpo insegnante e assistente, per cui coloro che erano pienamente impegnati nella vita universitaria finivano per versare in una ingiusta condizione di inferiorità.

Nè l'avvenuta istituzione della indennità di ricerca scientifica poteva considerarsi risolutiva del problema, dato che la differenza nella misura della indennità stessa era stata fissata in modo quasi platonico. Ai docenti che non svolgevano attività professionale — accettando assai limitatamente e in sostanza travisando il senso di una proposta del gruppo comunista — era stato infatti riconosciuto soltanto il diritto alla maggiorazione di un terzo delle somme stabilite a titolo di indennità di ricerca, condizionandolo, per di più, a requisiti assai iniqui.

Pertanto, i presentatori del disegno di legge n. 1363 del 30 dicembre 1960 sostenevano la necessità di una revisione radicale della materia, sì da stabilire in modo netto e definitivo una diversa retribuzione, a vantaggio del personale insegnante e assistente che dedicava tutta la propria attività alle Università, e in modo tale da fissare con la massima chiarezza un principio accettabile per la selezione e il rendimento dei docenti. E in proposito, richiamate le insufficienti retribuzioni del personale assistente, si aggiungeva: « Nè molto migliore appare, specie all'inizio della carriera, la retribuzione dei professori di ruolo, che pure dovrebbero a priori essere considerati docenti e ricercatori di alto valore.

« La sperequazione tra questa e le retribuzioni offerte dalle industrie italiane e straniere, e dalle Università e dai Centri di ricerca dei Paesi stranieri, è enorme: il che è senz'altro uno dei motivi per cui dalle Università italiane si allontana continuamente un considerevole numero di giovani di valore e di docenti già qualificati e specializzati. D'altra parte, per chi rimane, spinto da disinteressata vocazione o da una eccezionale attrazione per la vita della ricerca e dell'insegnamento, si pone la necessità — se non ha la fortuna di disporre di redditi patrimoniali — di arrotondare il bilancio, di guadagnarsi in qualche modo da vivere. Trovare altre attività da svolgere in questi casi non è in genere difficile, trattandosi di persone preparate e qualificate; ma è evidente il danno che da queste disperse attività collaterali deriva alla loro attività didattica e scientifica, al loro rendimento ».

Per questi motivi veniva proposto di consentire la scelta fra la indennità di ricerca scientifica, già in atto, e una indennità di pieno impiego di assai più rilevante valore economico, a favore di quei professori e assistenti che volessero dedicare tutte le proprie attività all'insegnamento, alle esercitazioni e alla ricerca, impegnandosi a utilizzare le loro capacità professionali soltanto nell'ambito degli istituti e cliniche universitari.

Benchè assegnato alla 6ª Commissione, in sede referente, il disegno di legge n. 1363 non fu mai discusso nel corso della III legislatura, e quindi decadde. E ciò non perchè contro la tesi del « pieno impiego » fossero stati opposti validi motivi di dissenso, e neppure per la materiale impossibilità di reperire i fondi necessari per l'attuazione di un provvedimento legislativo di così notevole rilievo, ma piuttosto perchè si è preferito procrastinare la soluzione di un problema che richiede, per la sua natura, di essere affrontato senza preconcetti e con responsabile spirito critico verso ingiuste situazioni di privilegio, da troppo tempo consolidate.

La necessità di istituire una adeguata indennità di pieno impiego per i docenti che nelle Università dedicano tutto il loro tempo e le loro energie all'insegnamento e alla ricerca, si è tuttavia andata sempre più affermando nel corso di questi anni, al punto da divenire una delle principali richieste avanzate oggi dagli universitari.

Ormai la questione è oggetto di ampio e impegnato dibattito fra i docenti universitari, ed è chiara la prevalente tendenza a giungere a una soluzione definitiva. La tesi della adozione del *full time* è stata attentamente esaminata anche dalla Commissione di indagine sulla scuola che ha consegnato nel luglio scorso la propria relazione al Ministro della pubblica istruzione. E ciò non senza evidenti ragioni. Le accresciute esigenze didattiche e di ricerca, le intime connessioni fra ricerca fondamentale ed applicata che investono in modo accentuato la vita degli istituti universitari, la consapevolezza che le dimensioni nuove dei problemi posti alla cultura italiana da una espansione economica rapida eppure gravida di squilibri e contraddizioni impongono una sempre più operante unità di indirizzo fra il personale docente e assistente dei singoli istituti, l'insofferenza verso il tradizionale e sorpassato carattere cattedratico dell'insegnamento: tutto questo vivamente sollecita una tempestiva modifica delle norme vigenti, così da impegnare in modo non marginale tutti i professori e assistenti di ruolo nella vita universitaria.

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Riteniamo perciò possibile proporre oggi — in luogo di un trattamento « opzionale » di pieno impiego, come era nel ripetuto disegno di legge n. 1363 della II legislatura — un generale divieto dell'esercizio privato delle libere professioni, almeno per coloro che entreranno nei ruoli dei professori e degli assistenti dopo l'entrata in vigore della legge, in modo da poter arrivare, entro un non lungo periodo di tempo, ad ottenere che la totalità del personale interessato abbia con le Università un rapporto di pieno impiego. In tale quadro, d'altra parte, sarà possibile disciplinare le attività « per conto di terzi », uniformemente alle esigenze generali dell'istruzione davvero universitaria e a quelle specifiche delle singole facoltà; attività che avranno certamente una ben maggiore importanza quando la sola attività professionale consentita ai docenti e assistenti sarà quella svolta nell'ambito dell'istituto o scuola cui appartengono. La necessità di una sollecita adozione di norme che stabiliscano quali sono gli obblighi dei docenti nei confronti dell'Università, quale parte della loro attività essi possono dedicare all'esercizio professionale e alle consulenze nell'ambito degli istituti o cliniche universitari, è riconosciuta da tutti; anche se da alcuni il divieto di svolgere privatamente la professione vorrebbe essere preso a pretesto per trasformare istituti o cliniche universitari in modo da gestirli come studi o cliniche private.

Pare perciò ai firmatari del presente disegno di legge che si possa e si debba andare incontro alle fondamentali esigenze fin qui richiamate in modo da garantire pienamente tanto l'indipendenza ed efficienza dell'Università, quanto il responsabile inserimento dell'attività professionale nello stesso ambito universitario, regolandone con principi generali validi, i limiti e le finalità.

* * *

Il disegno, che segue, ricalca nelle linee fondamentali uno schema elaborato già un anno fa dall'Unione nazionale degli assistenti universitari, con qualche modifica formale ed altre intese a stabilire in ogni

caso pari condizioni di trattamento giuridico ed economico alle categorie interessate. Tali modifiche, però, non diminuiscono l'importanza del testo preso da noi a base del presente disegno di legge, testo rispondente non solo alle aspirazioni di gran parte del personale docente e assistente, ma ispirato anche ad una equilibrata valutazione degli interessi dello studio e della ricerca in confronto alle esigenze generali del Paese.

Qualche altra diversità, rispetto al progetto U.N.A.U., può essere constatata per quanto riguarda le modalità previste per la esecuzione della legge. I proponenti ritengono, come criterio generale, che il Parlamento debba evitare, ogni volta che è possibile, di deliberare leggi formulate in modo da non potersi applicare se non attraverso regolamenti esecutivi e altri provvedimenti o norme di attuazione. Proprio nel settore universitario, stiamo attualmente facendo la negativa esperienza della mancata realizzazione di alcuni precetti essenziali della legge 3 novembre 1961 sul personale universitario non insegnante, per il ritardo intervenuto nell'emanazione del regolamento generale previsto dall'articolo 2 della legge medesima.

Sono state così da noi modificate quelle norme del progetto U.N.A.U. che rinviavano a successivi atti del potere esecutivo, sostituendovi una più agile disciplina, che può intervenire anche nel corso dell'attuazione della legge, affidandone la decisione alle singole Università: il che sembra anche rispondente al criterio, generalmente sostenuto, di una più netta affermazione dell'autonomia universitaria.

Il presente disegno di legge consta di 13 articoli, nei quali sono affrontate le questioni pratiche e tecnico-giuridiche connesse con l'attuazione dei principi sopra esposti.

Negli articoli 1 e 2 vengono indicate le attività vietate al personale docente e assistente che entrerà nei ruoli dal 1° novembre 1964 in poi, precisando la portata e i limiti dei divieti stessi, e fissando il principio che di norma, oltre a non svolgere attività professionale privata, non si possa

neanche ricoprire incarichi retribuiti presso enti pubblici o privati. A questo secondo criterio negativo si fa eccezione per quegli incarichi pubblici che, rivestendo particolare interesse, siano dichiarati tali con appositi decreti del Ministro della pubblica istruzione.

L'assunzione degli incarichi, però, può anche comportare il collocamento in aspettativa, secondo determinazioni affidate allo stesso Ministro. Per di più, in base a una norma fissata al secondo comma del successivo articolo 4, l'assunzione dei detti incarichi determina la sospensione dell'assegno di pieno impiego: e ciò perchè l'espriamamento degli incarichi stessi non può ovviamente permettere agli interessati di dedicarsi pienamente all'Università.

Con gli articoli 3 e 4 viene definita la corresponsione dell'assegno di pieno impiego, facendo riferimento alla allegata tabella A, e vengono parimenti disciplinati i casi di riduzione e sospensione dell'assegno stesso, fra i quali ultimi sono inclusi la elezione a membro del Parlamento, a Presidente o Assessore regionale o provinciale, a Sindaco o Assessore dei Comuni delle più grandi città, o capoluoghi di provincia, o sedi universitarie.

Gli articoli 5 e 6 regolano le prestazioni « per conto di terzi », facendo riferimento, per quanto attiene a quelle richieste all'Istituto universitario o alla clinica come tali, all'articolo 49 del vigente testo unico sull'istruzione superiore, ed introducendo norme specifiche per il compenso delle prestazioni richieste direttamente al personale docente e insegnante. Le modalità di riscossione e ripartizione, al netto delle spese, dei relativi proventi, sono fissate nelle annesse tabelle B e C. In questi stessi articoli, vengono attribuiti agli organi deliberanti delle Università e Istituti di istruzione superiore le funzioni regolamentari sopra accennate, evitando il rinvio a regolamenti di esecuzione della legge.

Con l'articolo 7, in conformità anche alla prassi già esistente in numerose Università, sono indicati i casi ed i limiti nei quali possono essere compensate le attività dei pro-

fessori e assistenti relativamente ai corsi di specializzazione.

L'articolo 8 prevede la possibilità, per il personale docente e assistente di ruolo già in servizio, di scegliere fra il trattamento di pieno impiego e il mantenimento della situazione attuale. In questo secondo caso, in luogo dell'assegno, viene garantita la indennità di ricerca scientifica, come disciplinata dalla legge 12 febbraio 1962, n. 16. Lo stesso articolo, oltre a stabilire la devoluzione delle soprattasse di profitto, laurea e diploma all'Opera universitaria, consente la estensione dell'assegno di pieno impiego ai professori incaricati esterni ed agli assistenti incaricati, a determinate condizioni. Data la natura del rapporto fra tale personale e le Università, la scelta del trattamento di pieno impiego non ha ovviamente nei loro confronti un carattere irrevocabile, come è invece per il personale di ruolo.

L'articolo 9 stabilisce che i docenti e assistenti che fruiscono dell'assegno di pieno impiego, ove richiedano di essere iscritti in albi professionali possedendone i requisiti, debbono essere iscritti in albi speciali, per potere esercitare la relativa attività nell'ambito universitario. Tale norma ha la funzione di realizzare un indiretto strumento di controllo e, al tempo stesso, di tutelare gli interessi dei terzi che richiedano le prestazioni personali nell'ambito dei singoli istituti o cliniche.

L'articolo 10 fissa le sanzioni relative all'inosservanza dei divieti e obblighi sanciti nella legge, rinviando, per i relativi procedimenti disciplinari, alle disposizioni in vigore. Non si è ritenuto opportuno, nè necessario, e non solo per ragioni sistematiche, introdurre la rituale formula « salve sempre le responsabilità penali e civili », sia per la superfluità della formula stessa, sia anche — e soprattutto — per la convinta considerazione che i casi di trasgressione delle norme imperative della legge sarebbero estremamente rari.

Gli articoli 11 e 12 fissano norme di equiparazione fra il personale assistente incaricato e quello straordinario incaricato, nonchè a favore degli assistenti addetti agli Os-

servatori astronomici ed all'Osservatorio vesuviano.

L'articolo 13 prevede che gli oneri di esecuzione della legge fanno carico al bilancio ordinario della Pubblica istruzione.

Onorevoli colleghi, crediamo di avere esposto ampiamente le motivate ragioni che ci hanno indotti alla presentazione del presente disegno di legge, la cui approvazione, a giudizio nostro e per i larghi consensi ac-

quisiti dall'idea dell'istituzione del *full time*, potrebbe costituire una delle prime e decisive modifiche della legislazione universitaria, in vista di un pieno adeguamento dell'istruzione superiore a nuovi, impellenti compiti.

Confidiamo perciò nel vostro responsabile esame ed apporto critico nella discussione di questo progetto, nella speranza che esso possa ricevere l'approvazione del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai professori ed agli assistenti universitari di ruolo, che conseguiranno la nomina dal 1° novembre 1964 in poi, è fatto divieto:

a) di svolgere privatamente, anche per interposta persona, attività professionale o di consulenza retribuita;

b) di ricoprire incarichi retribuiti, o comunque compensati con qualsiasi forma di indennità, presso enti pubblici o privati.

Non sono compresi nei divieti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, le pubblicazioni scientifiche e didattiche, la direzione di riviste e collane, anche se diano luogo ad emolumenti per diritti di autore, nonchè gli incarichi ufficiali di insegnamento presso Università e Istituti di istruzione superiore statali o legalmente riconosciuti.

Art. 2.

Il personale insegnante universitario di ruolo potrà ricoprire pubblici incarichi solo se questi siano dichiarati di rilevante interesse dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Con

lo stesso decreto verrà stabilito quali dei detti incarichi comportino il collocamento in aspettativa. Gli elenchi relativi potranno essere aggiornati con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione.

Non comportano collocamento in aspettativa le funzioni di senatore della Repubblica o deputato al Parlamento, di Presidente e Assessore regionale o provinciale, di Sindaco e Assessore comunale.

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 1 della presente legge viene corrisposto un assegno di pieno impiego, nelle misure lorde mensili fissate nell'allegata tabella A, comprensive anche dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16.

L'assegno di pieno impiego è computato ai fini del trattamento di pensione.

Art. 4.

La corresponsione dell'assegno di pieno impiego è subordinata a quella dello stipendio e degli assegni. Nei casi in cui questi siano ridotti, è ridotta nelle stesse proporzioni e per lo stesso periodo di tempo anche la misura dell'assegno di pieno impiego.

La corresponsione dell'assegno di pieno impiego è sospesa per i professori e gli assistenti che svolgano le funzioni di senatore della Repubblica e deputato al Parlamento, di Presidente e Assessore regionale o provinciale, di Sindaco, di Assessore di Comune con oltre 100.000 abitanti o comunque capoluogo di provincia o sede di insegnamento universitario, e per i professori e gli assistenti di cui al comma primo dell'articolo 2.

I professori e assistenti che si trovino a versare in una delle condizioni previste dal comma precedente ne debbono dare immediata comunicazione scritta, a mezzo del Rettore, al Ministro della pubblica istruzione, il quale provvede con decreto a sospendere la corresponsione dell'assegno di

pieno impiego, con effetto dal momento in cui si è verificata la relativa condizione.

Il personale insegnante universitario di ruolo ammesso a fruire dell'assegno di pieno impiego, non può in alcun caso essere autorizzato a risiedere fuori della sede dell'Università o Istituto di istruzione superiore presso cui presta attività.

Art. 5.

Tutte le prestazioni per conto di terzi, comprese quelle relative alla degenza dei malati nelle cliniche universitarie, regolate dalle norme vigenti sull'istruzione superiore, possono essere richieste, oltre che agli istituti e alle cliniche, anche a singoli professori o assistenti di ruolo, purchè le richieste stesse avvengano tramite l'Istituto o la Clinica. In tale ultimo caso, le prestazioni saranno autorizzate in relazione alle esigenze scientifiche e didattiche, secondo criteri fissati con deliberazione annuale dei Consigli di amministrazione delle Università o Istituti di istruzione superiore, sentiti i Consigli di Facoltà e il Senato accademico.

Art. 6.

Tutti i proventi delle prestazioni per conto di terzi eseguite dagli Istituti o dalle Cliniche, o dai singoli professori o assistenti, vengono riscossi dall'Università o dall'Istituto di istruzione superiore.

Detratte le spese, i proventi previsti dall'articolo 49 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore vengono ripartiti secondo i criteri fissati nella allegata tabella B. I proventi netti delle prestazioni personali, di cui al precedente articolo, sono attribuiti ai professori e assistenti che le hanno eseguite, salvo per una quota riservata all'Università o all'Istituto di istruzione superiore, nelle misure indicate nella tabella C.

Con deliberazione annuale del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, vengono stabiliti i criteri di utilizzazione delle somme riservate all'Università

o Istituto di istruzione superiore in base al comma precedente, In ogni caso un quarto delle dette somme deve essere destinato all'Opera universitaria, e un altro quarto agli Istituti e Cliniche presso cui le prestazioni sono state effettuate.

Art. 7.

I professori e gli assistenti universitari non possono percepire compensi derivanti da tasse e da contributi versati dagli iscritti ai corsi di specializzazione, se non a titolo di compenso per le lezioni o le esercitazioni effettivamente svolte nell'ambito dei corsi medesimi, e sempre che il compenso stesso non sia superiore alla retribuzione di un incarico universitario.

Art. 8.

I professori universitari di ruolo che hanno conseguito la nomina anteriormente al 1° novembre 1964 possono essere ammessi a fruire dell'assegno di pieno impiego, purchè ne facciano domanda al Ministro della pubblica istruzione tramite il Rettore, corredandola con una dichiarazione di impegno a non svolgere, neppure per interposta persona, alcuna delle attività elencate nel primo comma del precedente articolo 1.

L'accoglimento della domanda rende irrevocabile l'opzione per il trattamento di pieno impiego. In nessun caso, e neppure a seguito di cambiamento di ruolo, di materia, di sede, la domanda e il relativo impegno perderanno effetto.

I professori incaricati esterni e gli assistenti incaricati, possono essere ammessi a fruire dell'assegno di pieno impiego di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge e nella misura in cui all'allegata tabella A, alle stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, e previa dimostrazione di risiedere nella sede della Università o Istituto di istruzione superiore. La relativa domanda però non determina per i professori incaricati esterni e per gli assi-

stenti incaricati, l'irrevocabilità dell'opzione per il trattamento di pieno impiego.

Al personale insegnante universitario che non fruisca dell'assegno di pieno impiego viene corrisposta l'indennità di ricerca scientifica di cui alla legge 12 febbraio 1962, n. 16, nella misura integrale.

A decorrere dall'anno accademico 1964-65 le soprattasse per esami di profitto, di laurea o di diploma per gli studenti iscritti all'Università e agli Istituti di istruzione superiore vengono devolute alle Opere universitarie.

Art. 9.

Presso ogni ordine professionale è istituito un albo speciale dei professori e degli assistenti universitari iscritti negli albi e soggetti agli obblighi di pieno impiego. Gli elenchi degli albi speciali e le variazioni che vi vengono apportate sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione.

Gli iscritti negli albi speciali mantengono i diritti connessi con l'appartenenza all'ordine che siano compatibili con le limitazioni disposte dalla presente legge.

Art. 10.

L'accertamento dell'inosservanza dei divieti e degli obblighi previsti dalla presente legge per il personale insegnante interessato, comporta, previa contestazione di addebito e procedimento disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, l'esclusione dai ruoli di professore o assistente o la cessazione dall'incarico di insegnamento o di assistente.

È fatto obbligo agli uffici delle imposte dirette di comunicare annualmente alle Università e agli Istituti di istruzione superiore gli accertamenti definitivi dei redditi professionali dei professori e degli assistenti universitari, specificando la natura dei redditi stessi.

Art. 11.

Gli assistenti straordinari, per il conseguimento della indennità di cui agli articoli

1 e 2 della presente legge, sono equiparati agli assistenti incaricati.

Nei confronti degli assistenti straordinari la cui retribuzione è a carico del bilancio delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, gli importi dell'indennità devono parimenti essere a carico dei bilanci stessi.

Art. 12.

Le norme di cui alla presente legge sono estese al personale degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano. A tale fine vengono equiparati:

a) agli assistenti ordinari con libera docenza, gli astronomi capi, i primi astronomi, i ricercatori capi e i primi ricercatori;

b) agli assistenti ordinari senza libera docenza, gli astronomi, gli aiuti astronomi, i ricercatori e gli aiuti ricercatori;

c) agli assistenti incaricati, il personale scientifico incaricato.

Art. 13.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge fa carico al bilancio ordinario del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA A

a) ai professori universitari di ruolo	L. 500.000
b) ai professori incaricati esterni liberi docenti ed agli assistenti ordinari liberi docenti »	300.000
c) agli assistenti ordinari ed ai professori incaricati esterni . »	200.000
d) agli assistenti incaricati . »	100.000

TABELLA B

Qualifica	Coeff.
Subalterno	3
Tecnico ruolo C	5

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>Qualifica</i>	<i>Coeff.</i>
Tecnico ruolo <i>B</i>	8
Assistenti volontari	15
Assistenti straordinari, tecnici laurea- ti, assistenti incaricati, professori in- caricati cultori	20
Assistenti ordinari	25
Assistenti straordinari o incaricati li- beri docenti	30
Assistenti ordinari liberi docenti, pro- fessori incaricati liberi docenti . . .	35
Aiuti, capi reparto	40
Professori di ruolo straordinari . . .	70
Professori di ruolo ordinari	80

Norme per l'applicazione della tabella B

Per l'attribuzione dei proventi di cui all'articolo 5 si procede nel modo seguente:

Si moltiplicano i vari coefficienti per il numero delle persone aventi la qualifica relativa al coefficiente stesso, si sommano i diversi prodotti ed il totale così ottenuto costituisce il divisore della cifra totale da ripartire.

Il quoziente ottenuto dalla predetta divisione, moltiplicato per il punteggio relativo ad ogni tipo di coefficiente, dà la quota spettante ai gruppi di persone che hanno la relativa qualifica.

La quota spettante ai singoli appartenenti ad ogni qualifica si ricava dividendo la quota indicata prima per il numero delle persone iscritte al relativo coefficiente.

TABELLA C

*Quota trattenuta dall'Università
o dall'Istituto di istruzione superiore*

	Quota trattenuta dall'Università o dall'Istituto di istruzione superiore
Fino al 1° milione di utile netto .	20 %
Dal 1° al 2° milione » » .	30 %
Dal 2° al 3° milione » » .	40 %
Dal 3° al 4° milione » » .	50 %
Dal 4° al 5° milione » » .	60 %
Dal 5° al 6° milione » » .	70 %

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Quota trattenuta dall'Università o dall'Istituto di istruzione superiore

Dal 6° al 10° milione di utile netto .	80 %
Dal 10° al 20° milione » » .	90 %
Dal 20° al 30° milione » » .	95 %
Dal 30° al 100° milione » » .	98 %
Oltre il 100° milione » » .	99 %

L'utile netto è da intendersi come utile annuale risultante della somma dei proventi dovuti all'applicazione della tabella *B* con quelli derivanti da prestazioni personali.